



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO MARINA DI CARRARA

ORDINANZA N. 08 / 2006

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,

VISTA: l'istanza pervenuta in data 27.10.05 con cui la Società " F.lli Neri" S.p.A., con sede a Livorno in via Pisa n. 10, ai sensi di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Dp. n. DEM3/1589 in data 17.06.03, ha chiesto in qualità di Concessionaria del Servizio di Rimorchio nel porto di Marina di Carrara, l'avvio per l'istruttoria per la verifica biennale tariffaria ai fini dell'eventuale aggiornamento delle tariffe di rimorchio approvate con l'Ordinanza n. 48/2002 in data 20.09.02 ;

VISTO: il "Regolamento per il Servizio di Rimorchio nel porto di Marina di Carrara", approvato con Decreto in data 15.12.99 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna- Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTO: l'Atto di Concessione per l'esercizio del Servizio di Rimorchio per le navi nel porto di Marina di Carrara rilasciato dal Capo del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara, n. 043/2000 del Registro Concessioni e n. 065/2000 di Repertorio, in data 07.06.00;

VISTO: l'Atto di Concessione Suppletivo per l'esercizio di rimorchio per le navi nel porto di marina di Carrara rilasciato dal Capo del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara, n.4/04 del Registro Concessioni e n. 20/04 di Repertorio, in data 14.05.04;

VISTO: il dispaccio DEM3/1589 del 17.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale delle Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, avente per oggetto " art. 14, comma 1 bis della legge 28 gennaio 1994 n. 84 – Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale" ;

VISTO: il dispaccio DEM3/1421 del 07.05.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale delle Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, avente per oggetto " Individuazione dei broker di cui all'allegato 4, lettera A, punti 1) e 2) della circolare prot. DEM3/1589 del 17.06.2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale" ;

VISTO: il dispaccio DEM3/0759 del 01.03.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale delle Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, avente per oggetto " Circolare prot. DEM3/1589 del 17.06.2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale – Numeri indice anno 2005" ;

VISTO: il dispaccio DEM3/0822 del 09.03.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale delle Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna,

avente per oggetto " Circolare prot. DEM3/1589 del 17.06.2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale – Parziale rettifica numeri indice anno 2005" ;

VISTO: il dispaccio DEM3/1213 del 26.04.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale delle Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, avente per oggetto " Servizio di rimorchio portuale – Valore dei rimorchiatori da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria, determinato ai sensi della circolare ministeriale DEM3/1431 del 07.05.2004";

VISTO: il fg. prot. n. 312256 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara in data 22.11.2005, con cui viene trasmessa la documentazione istruttoria relativa alla revisione delle tariffe del Servizio di Rimorchio nel porto di Marina di Carrara alle Associazioni di Categoria previste;

VISTO: il fg. prot. n. 312255 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara in data 22.11.2005, con cui viene trasmessa la documentazione istruttoria relativa alla revisione delle tariffe del Servizio di Rimorchio nel porto di Marina di Carrara alla locale Autorità Portuale;

ESPLETATA: l'istruttoria di rito, con l'acquisizione dei pareri dall'Autorità Portuale e dalle Associazioni di Categoria interessate, così come di seguito evidenziati:

- l'Associazione Porti Italiani , con fg. n. 488/05 in data 02.10.05, si rimette all'avviso dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara;
- l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori , con fg. n. 815/05 in data 28.12.05, esprime il parere favorevole ad un incremento tariffario del 5%;
- l'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea , con fg. n. 1077 in data 29.12.05, esprime parere favorevole ad un incremento tariffario del 5%, anche in considerazione del fatto che la realtà portuale di Marina di Carrara è a basso fatturato;
- la Confederazione Italiana Armatori, con fax in data 11.01.06 esprime il parere favorevole ad un incremento tariffario del 5%;
- l'Autorità Portuale di Marina di Carrara , con fg. n. 135 in data 13.01.06, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta avanzata dalla ditta concessionaria del servizio di incrementare del 5% le vigenti tariffe;
- la Federazione Nazionale Agenti Raccomandati Marittimi non ha fatto pervenire il proprio parere;

TENUTO CONTO: dei citati pareri espressi in merito dalle Associazioni di categoria interessate a della locale Autorità Portuale;

CONSIDERATO: che la società concessionaria del servizio di rimorchio ha chiesto un aumento delle tariffe nella misura del 5%;

VALUTATO: che al fine di consentire alla F.II NERI S.p.A. una equa remunerazione per l'opera prestata che tenga conto delle variazioni subite nei costi di ricavo ed esercizio si ritiene congruo un incremento nella misura del 5% delle attuali tariffe vigenti per il servizio di rimorchio approvate con Ordinanza n. 48/2002 in data 20.09.2002;

VISTA: la propria Ordinanza n. 48/2002 del 20.09.02 che stabilisce le tariffe per il servizio di rimorchio alle navi nel porto di Marina di Carrara;

VISTO: l'art. 14 comma 1-bis della legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli artt. 101 del Cod. Nav. e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

DETERMINA

l'aumento delle tariffe per il servizio di rimorchio, già stabilite con Ordinanza n. 48/02 in data 20.09.02 nella misura del 5,00% (cinque per cento).

ORDINA

- Art. 1 -** Sono approvate e rese esecutive, a partire dalle ore 00.01 del giorno 08 febbraio 2006 le allegate "Tariffe per il Servizio di Rimorchio delle Navi nel Porto di Marina di Carrara", da considerarsi parte integrante della presente Ordinanza.
- Art. 2 -** A far data dal giorno 07 febbraio 2006, l'Ordinanza n. 48/02 in data 20.09.02 è abrogata.
- Art. 3 -** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Marina di Carrara, li 06 febbraio 2006


IL COMANDANTE
C.F. (CD) Mario MELILLO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO
DELLE NAVI NEL PORTO DI MARINA DI CARRARA

Art. 1 - Per ogni rimorchiatore, impiegato nelle operazioni di rimorchio manovra in occasione dell'arrivo, movimento e partenza di navi nel porto di Marina di Carrara, le tariffe base per la durata di un'ora sono le seguenti:

<i>Per le navi da</i>	<i>fino a</i>	<i>Tariffa</i>
	800 G.T.	151,65 €
801 G.T.	1.200 G.T.	182,63 €
1.201 G.T.	2.000 G.T.	265,87 €
2.001 G.T.	3.000 G.T.	380,73 €
3.001 G.T.	4.000 G.T.	454,30 €
4.001 G.T.	6.000 G.T.	636,92 €
6.001 G.T.	8.000 G.T.	725,33 €
8.001 G.T.	10.000 G.T.	970,55 €
10.001 G.T.	13.000 G.T.	1142,85 €
13.001 G.T.	16.000 G.T.	1367,42 €
16.001 G.T.	20.000 G.T.	1482,29 €
20.001 G.T.	25.000 G.T.	1534,55 €
25.001 G.T.	30.000 G.T.	1613,28 €

oltre 30.000 G.T. per ogni 5.000 G.T. in più o frazione 57,44 €

Il periodo di tempo suddetto va computato dal momento in cui il rimorchiatore giunge sotto bordo fino al momento in cui riceve l'ordine di andarsene.


Art. 2 - La tariffa base di cui all'art.1 è ridotta del 30 % per i servizi resi a navi militari italiane per le quali il dislocamento si considera ragguagliato alla stazza del rapporto 5/3.

Art. 3 - Qualora un rimorchiatore venga impegnato oltre l'ora prevista dal precedente art. 1 per motivo ad esso non imputabili, la tariffa base sarà ridotta del 30 % per ogni ora o frazione di ora successiva superiore ai 15 minuti.

- Art. 4 - Per i servizi resi a navi che non siano in grado di impiegare il proprio sistema di propulsione la tariffa base è maggiorata del 30 %.
- Art. 5 - Qualora un rimorchiatore impegni nella presentazione il proprio cavo di rimorchio la tariffa base sarà aumentata del 10 %.
- Art. 6 - Qualora il rimorchiatore, giunto sotto bordo a seguito di richiesta venga trattenuto in attesa di successivo impiego, verrà corrisposto un compenso di 97,44 € per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti di ritardo rispetto all'inizio della prestazione.
- Art. 7 - Per il rimorchiatore richiesto, giunto sotto bordo e non impiegato, verrà corrisposto un compenso pari al 40 % della tariffa base.
- Art. 8 - Per la fornitura di vapore va corrisposto il compenso di 97,44 € per ogni rimorchiatore impiegato e per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti.
- Art. 9 - Per il servizio di pompaggio di acqua va corrisposto il compenso di 78,08 € per ogni rimorchiatore impiegato e per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti.
- Art. 10 - L'orario normale di servizio decorre dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali escluso il sabato.
Per le operazioni effettuate nei giorni festivi dopo le ore 17.00 e prima delle ore 08.00 la tariffa base sarà maggiorata del 100 %.
Per le operazioni effettuate negli orari non compresi nei precedenti due commi sarà applicata la maggiorazione del 50 %.
- Art. 11 - Alle operazioni effettuate a cavallo dei due orari che comportano differenti retribuzioni si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione.
- Art. 12 - Per i servizi di assistenza è stabilito il compenso di 55,49 € per ogni rimorchiatore e per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.
- Art. 13 - Le prestazioni per i giri di bussola o calibrizioni di radiogoniometro saranno compensati:
- ✓ per la prima, con tariffa base prevista per la prima ora di rimorchio;
 - ✓ per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti, successiva alla prima, con tariffa base ridotta del 30 %.
- Art. 14 - La richiesta di prestazione del servizio di rimorchio, da eseguirsi dopo le ore 20.00 secondo le modalità di cui al foglio n° 2/3513 del 08.03.1994 (allegato alla presente Ordinanza), si intenderà irrevocabile e comporterà comunque l'addebito della tariffa intera anche in caso di mancato utilizzo dello stesso. La suddetta richiesta dovrà comunque pervenire improrogabilmente entro le ore 19.30.

- Art. 15 - Gli importi delle tariffe base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni Amatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori).
- Art. 16 - Gli interessi di mora sulle somme relative ai servizi resi potranno essere applicati dopo che saranno trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
- Art. 17 - Ogni precedente disposizione concernente le tariffe per i servizi resi dai rimorchiatori nel Porto di Marina di Carrara è abrogata.-

Marina di Carrara, li 06 febbraio 2006


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mario MELILLO

Criteri di applicazione delle tariffe in base alla Stazza Lorda Internazionale (G.T.)

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- b) per le navi non munite di tale certificato vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo predisposta e di seguito riportata:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove $V=2,832 \text{ VLT}$ e $K1=0,2+0,02\text{Log } V$

(VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale).
Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. nella circolare n. 653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$G = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

a = f(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

valore di VE	Valore di a
Fino a 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 e oltre	0,28

- c) Per le NAVI TRAGHETTO, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dalla applicazione dei criteri di cui alla lettera (b) dell'art. 29, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGGERI = 0,69
(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

TRAGHETTI MERCI = 0,85
(RO/RO Cargo - General Cargo, RO/RO Cargo - Containers Ships, RO/RO Cargo Ferries, RO/RO Cargo Vehicles Carries).



Ministero
dei Trasporti e della
Navigazione

CAPITANERIA di PORTO
MARINA di CARRARA

N. 2 / 3513 Sez. Tecnica

54036 Marina di Carrara 08.Marzo.1994

Alla Assomarittima
via Genova n°15
54036 - M / CARRARA
Marina shipping
via W. Muttini n°19
54036 - M / CARRARA
F.Ili NERI S.a.S
andana degli anelli N°1
57123 - LIVORNO
Corporazione dei piloti
54036 - M / CARRARA

Oggetto: Modifica orario di servizio dei rimorchiatori nel porto di Marina di Carrara.-

Si comunica che con accordo siglato tra le OO.SS. interessate in data 01.Marzo.1994 è stato concordato di organizzare il servizio di rimorchio in maniera più aderente alle esigenze della utenza portuale.

L'accordo prevede che l'orario di servizio di rimorchio sia compreso tra le 06.00 e le 14.00 e tra le 17.00 e le 20.00. Oltre le ore 20.00 è previsto inoltre che si effettuino manovre di uscita delle navi fino alle ore 24.00 (inizio manovra alle ore 23.30) mentre le manovre di ingresso si possono effettuare fino alle ore 22.00 (con inizio manovra fino alle 21,45).

In ogni caso per le manovre da effettuare oltre le 20.00 il servizio di rimorchio dovrà essere prenotato, per il tramite della Capitaneria di Porto, entro le ore 19,00. In casi eccezionali tale termine può essere portato alle 19,30.

La prenotazione del servizio è da intendersi irrevocabile e da diritto comunque al compenso a tariffa intera a favore del concessionario del servizio anche se la nave non dovesse per qualsiasi motivo utilizzare il servizio prenotato.

F.to IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
(Vittorio GUILLOT)